

Il presente verbale viene così sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to ing. Gianfranco Pederzoli

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario consorziale certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio e all'Albo Telematico, nei modi di legge, dal **03/10/2017** con destinazione a rimanervi per la durata di **10** (dieci) giorni consecutivi a norma di Legge.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **28/09/2017**

- dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.
- dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Tione di Trento, 03/10/2017

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
f.to dott.ssa Luisa Ferrazza



**Consorzio dei Comuni del B.I.M.
SARCA MINCIO GARDA**
Provincia di Trento
Viale Dante, 46
38079 Tione di Trento (TN)
☎ e Fax 0465 321210 - cas. post. N. 75
sito: www.bimsarca.tn.it
E-mail: info@bimsarca.tn.it - bim.sarca@legalmail.it (PEC)
C.f. 86001170223 P.IVA 02000800223

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23/2017 R.V.

dell'Assemblea Generale

Adunanza di seconda convocazione. Seduta pubblica.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 24, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle eventuali partecipazioni da alienare.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **28 (ventotto)** del mese di **settembre** alle ore **17,30** presso la sede del **Consorzio a Tione di Trento - Viale Dante n. 46**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di Statuto, si è riunita l'**Assemblea Generale**.

Sono presenti i Signori:

	COMUNE	NOMINATIVO	P	A G	AI		COMUNE	NOMINATIVO	P	A G	AI
1	ANDALO	Ghezzi Danilo		X		17	MOLVENO	Nicolussi Luigi	X		
2	ARCO	Ricci Tomaso	X			18	NAGO-TORBOLE	Bertolini Manuela	X		
3	BLEGGIO SUPERIORE	Francescotti Marco	X			19	PELUGO	Chiodega Mauro	X		
4	BOCENAGO	Ferrazza Walter	X			20	PINZOLO	Carli Sergio	X		Entra p. 4
5	BORGO LARES*	Marchetti Armida	X			21	PORTE DI RENDENA*	Valentini Alberto	X		
6	CADERZONE TERME	Mosca Marcello			X	22	RIVA DEL GARDA	Mosaner Adalberto			X
7	CARISOLO	Povinelli Arturo	X		Entra p. 2	23	SAN LORENZO DORSINO	Dellaidotti Albino	X		
8	CAVEDINE	Comai Giancarlo		X		24	SELLA GIUDICARIE*	Bazzoli Franco	X		
9	COMANO TERME	Zambotti Fabio			X	25	SPIAZZO	Villi Rino	X		
10	DRENA	Michelotti Tarcisio	X			26	STENICO	Pederzoli Gianfranco	X		
11	DRO	Boninsegna Massimo			X	27	STREMBO	Sartori Fabio	X		
12	FAVE'	Zambotti Angelo		X		28	TENNO	Marocchi Ugo	X		
13	GIUSTINO	Maestranzi Angelo	X			29	TIONE DI TRENTO	Armani Alberto	X		
14	LEDRO	Collotta Luca	X			30	TRE VILLE*	Paoli Daniele		X	
15	MADRUZZO*	Ceschini Luisa	X			31	VALLELAGHI*	Pisoni Roberto	X		
16	MASSIMENO	Polli Eda	X		Entra p. 2						

* Nuovi Comuni istituiti dal 01.01.2016 in seguito a fusioni (elezioni dd. 08.05.2016)

(P = presente - AG = assente giustificato - AI = assente ingiustificato)

Punto n. 04 all'Ordine del Giorno.

Assiste il Segretario consorziale, dott.ssa Luisa Ferrazza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Pederzoli ing. Gianfranco, nella sua qualità di PRESIDENTE del Consorzio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'Ordine del Giorno.

Delibera dell'Assemblea generale n. 23 del 28/09/2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 24, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle eventuali partecipazioni da alienare.

All'inizio della trattazione del presente punto all'o.d.g. entra il Sig. Carli Sergio ed i Consiglieri presenti diventano n. 23.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, L. 07.08.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto - ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta - dall'art. 7 L.P. 29.12.2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 - come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

Dato atto che anche ai sensi del predetto TU 2016 (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Consorzi BIM costituiti ai sensi dell'art. 1, L. n. 959/1953, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Consorzio BIM Sarca Mincio Garda, fermo restando quanto sopra, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP comunque nei limiti di cui al c. 1 del medesimo art.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m. anche fuori dall'ambito territoriale del Consorzio BIM e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1 D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Atteso che ai sensi dell'art. 7 della L.P. 19/2016, entro il 30 settembre 2017 anche questo Consorzio deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del medesimo (23.09.2016), individuando quelle che devono essere eventualmente alienate o per cui è necessario intraprendere azioni di razionalizzazione;

Considerato che ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10.02.2005, n. 1, applicabili agli Enti Locali per effetto e nei termini di cui all'art. 24, comma 4 L.P. n. 27/2010 (per le società controllate dalla Provincia di Trento), devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 18, c. 3 bis del L.P. 1/2005, ossia di un programma di razionalizzazione che contempli le misure di riorganizzazione che possono condurre anche alla fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'art. 24, comma 1, della L.P. 27.12.2010, n. 27 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali);

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24, comma 1, della L.P. n. 27/2010;

Considerato altresì che le predette disposizioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che questo Consorzio BIM detiene partecipazioni in: Dolomiti Energia S.p.A., Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. e Geas S.p.A. come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle suddette società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente Pubblico non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 3, TUSP;

Dato atto che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel citato allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 10 L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'allegato A;

Richiamato il P.O.R. (Piano Operativo di Razionalizzazione) di questo Consorzio BIM adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 L. 23.12.2014, n. 190 con decreto prot. n. 933 dd. 31.03.2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, tra cui l'avvenuta dismissione, con cessione delle quote di partecipazione, della società "Il Montanaro s.r.l." attuata ai sensi della delibera dell'Assemblea Generale n. 16 dd. 29.06.2016, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che del suddetto P.O.R. il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, acquisito agli atti al prot. n. 2693 dd. 27.09.2017;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

Visto il T.U. delle LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il vigente Statuto consorziale;

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Con voti favorevoli n. 23, contrari nessuno ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 23 Rappresentanti presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta;

DELIBERA

- Di approvare, per quanto esposto in premessa, la ricognizione delle partecipazioni possedute da questo Consorzio BIM Sarca Mincio Garda alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di demandare al Presidente e al Consiglio Direttivo di questo Consorzio il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze di controllo a cura di questo organo assembleare. A tal fine il Presidente riferirà a questa Assemblea l'attuazione di quanto in oggetto.
- Di trasmettere copia della presente deliberazione alle società partecipate dal Consorzio.
- Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione entro il 31.10.2017 ai sensi dell'art. 17, D.L. 90/2014 e s.m. con le modalità ex D.M. 25.01.2015 e s.m. tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 Decreto correttivo.
- Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
- Di incaricare gli uffici consorziali di dare attuazione a quanto sopra deliberato.
- Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L per quanto precisato in premessa.
- Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione al Consiglio Direttivo dell'Ente ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L entro il termine del periodo di pubblicazione;
 - ricorso al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 entro 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni, da parte di chiunque abbia un interesse concreto ed attuale.